COMUNE DI TOSSICIA

Provincia di Teramo

CAP 64049 -C.F. 80000370678 –P.I. 00235690674
C.C.P. 10741643; Tel. 0861/698033 – 14; fax 0861/698170
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile

Ordinanza n. 74 del 26/05/2018

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24/08/2016 ,un terremoto di magnitudo 6,50 scala Richter e successive scosse di forte intensità susseguitesi nei mesi successivi, ha interessato anche la provincia di Teramo causando danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Tossicia;
CONSIDERATO che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di stato di emergenza e l'emanazione di ordinanza ex art.5 della Legge 225/92;
VISTI i sopralluoghi della Squadra della Protezione Civile FAST n. SF 799 DEL 18/12/2016, da cui era emerso che il fabbricato ubicato in Fraz AZZINANO censito al foglio 10 part. 154 di proprietà di MENAGUALE FILIPPO E DE MARCELLIS ANTONIETTA risultava presentare lesioni strutturali tali da renderlo NON UTILIZZABILE;
VISTA l'ordinanza sindacale n. 264 del 20/12/2016 con cui si dichiarava l'INUTILIZZABILITA' dell'immobile ubicato in Fraz AZZINANO censito al foglio 10 part. 154 di proprietà di MENAGUALE FILIPPO E DE MARCELLIS ANTONIETTA
VISTO l'esito di inagibilità assegnato a seguito di perizia giurata,redatta ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario della Ricostruzione n.10 del 19/12/2016 pubblicata in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e s.m.i., prot. USR n. 0113213/18 del 19/04/2018 ed acquisito tramite il portale di interscambio perizie giurate dell'USR2016;
VISTA la perizia giurata a firma del tecnico incaricato, Arch. Egidio Di Giacobbe, con scheda AeDes del 23/03/2018 da cui è emerso che il fabbricato, ubicato in Fraz. AZZINANO censito al foglio 10 part. 154 di proprietà di MENAGUALE FILIPPO E DE MARCELLIS ANTONIETTA risulta essere **TOTALMENTE INAGIBILE E;**
RITENUTO di dover confermare il divieto di utilizzo del fabbricato, a seguito di quanto sopra , a chiunque a qualunque titolo occupi l'alloggio in questione;
VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'intero fabbricato ubicato in AZZINANO censito al foglio 10 part. 154 di proprietà di MENAGUALE FILIPPO E DE MARCELLIS ANTONIETTA ,in quanto **RISULTA ESSERE TOTALMENTE INAGIBILE E** a chiunque a qualunque titolo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata agli interessati, nonché al comando di P.M., all'ufficio Tecnico del Comune, al COR, all'USR Abruzzo e per conoscenza alla Prefettura di Teramo ciascuno per le proprie competenze;

RENDE NOTO

Che a norma dell'art.6 della L.07/08/1990 n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Magiste Trosini dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento